



*Ministero del Lavoro, della salute e
delle politiche sociali*

Direzioni Generali per l'attività ispettiva
e della tutela delle condizioni di lavoro



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 21/05/2008
Prot. 26 / SEGR / 0006587

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro

All' INAIL

Direzione centrale prestazione

All' IPSEMA

*Direzione centrale assicurazione,
prevenzione e servizi istituzionale*

All' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Alla Ispettorato regionale del lavoro di Catania

Alla Provincia autonoma di Trento

Alla Provincia autonoma di Bolzano

*Comando Carabinieri per la tutela del
lavoro*

LORO SEDI

Oggetto: articolo 18, comma 1, lettera *r*, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – obbligo di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro; prime indicazioni operative.

In relazione alla recente entrata in vigore del D. Lgs. di cui all'oggetto, pubblicato in data 30 aprile 2008 nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 101, sono pervenute diverse sollecitazioni in ordine alla corretta interpretazione da fornire relativamente all'obbligo, posto a carico del datore di lavoro dall'art. 18, comma 1, lettera *r*, del citato provvedimento, di "comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni".

Al riguardo, va innanzitutto evidenziato come la disposizione in parola vada inquadrata avendo riguardo alla costituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (c.d. SINP) di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 81/2008, le cui

regole di funzionamento verranno definite tramite un decreto interministeriale da adottarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore del medesimo decreto legislativo nonché alle statuizioni dell'art. 53 del medesimo "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro che introducono il principio generale per cui "tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro può essere tenuta su un unico supporto cartaceo o informatico" (art. 53, comma 5, primo alinea, D. Lgs. n. 81/2008) e puntualizzano – nella prospettiva di una complessiva rivisitazione delle modalità di tenuta della medesima documentazione – che le "modalità per l'eventuale documentazione o per la tenuta semplificata della documentazione" in parola verranno individuate tramite "successivo decreto", da adottarsi nel termine di dodici mesi dalla entrata in vigore del c.d. "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro.

In tale contesto complessivo di riferimento, è ragionevole ritenere che la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implicino una assenza dal lavoro superiore al giorno, non a caso espressamente qualificata dalla norma come adempimento "a fini statistici ed informativi", sia obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni medesime vale a dire fino alla adozione dei provvedimenti appena citati. Tale conclusione si impone, altresì, anche in relazione alla circostanza che trattasi di un obbligo del tutto nuovo rispetto al previgente quadro giuridico, assistito da sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.000 a 3.000 euro, ex art. 55, comma 4, lettera /, del D. Lgs. n. 81/2008).

Nulla è immutato rispetto agli obblighi previsti dall'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 (il quale prevede, in particolare, che l'infortunio va denunciato entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'evento o, nel caso che l'infortunio si verifichi durante la navigazione, il giorno del primo approdo dopo l'infortunio) e all'obbligo di annotazione dell'evento nel registro infortuni.

Il Direttore Generale
per l'attività ispettiva

(Dott. Paolo Pennesi)



Il Direttore Generale
della tutela delle condizioni di lavoro

(Dott. Vgo Menziani)

